



Aut 1666/2019
Cron 1248/2019
AdP. 534/2019



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S. ANASTASIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace del Mandamento di S. Anastasia, in persona del giudice
Dott. Salvatore De Angelis, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al Nr. 4169 / 2017 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi, nella causa riservata per la decisione all'udienza del 12. 09.
2018 vertente

TRA

[redacted] **Ciro** , (C.F. [redacted]) res.te in [redacted]
[redacted] , elett.te dom.to in Ercolano (NA)
alla Via Panoramica n.60 , presso lo studio degli Avv. ti Pierluigi Telese e
Tiziana Pane , giusta mandato in atti ;

ATTORE

CONTRO

[redacted] **spa.** (P.Iva [redacted]) , in persona del l.r.p.t., con sede
[redacted]
elett.te domicilia ;



CONVENUTA

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.

OGGETTO : restituzione somme

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata in data 23.05.2017 , l'istante conveniva in giudizio la [REDACTED] spa. per sentirla condannare alla restituzione delle commissioni d'intermediazione e quote assicurative per il periodo non maturato sul contratto di finanziamento nr. 89425 del 31/03/2006 ed anticipatamente estinto prima della regolare scadenza, e cioè al 28.04.2010. Deduceva di aver diritto alla restituzione delle somme pretese alla luce dell'inefficacia e/o nullità dell'art. "D" delle C.G.C. ex art.33 del D.Lgs. n.205/2006 , D.P.R. n.180/1950, D.P.R.n.895/1950, D.M. 08/07/1992, D.Lgs.n.395/1993(testo unico bancario) art.125 e delle circolari interpretative della Banca d'Italia, quantificate in € 3.231,80=, col favore di spese.

Ritualmente si costituiva la [REDACTED] spa. che resisteva alla domanda, eccependo improcedibilità, carenza di legittimazione passiva ed infondatezza della domanda, analiticamente dedotto in comparsa, col favore di spese.

Prodotta documentazione, la causa veniva assegnata in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.



In via preliminare viene rigettata l'eccezione di parte convenuta che solleva l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal D.Lgs. n.28/2010, in quanto l'attore ha prodotto la documentazione relativa al procedimento assegnato col n.prot.3/2017 A.I.M.A.C.

Parimenti viene disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto dagli atti si rileva -documentalmente- che il finanziamento de quo è stato stipulato con la [REDACTED] spa., che cedeva il comparto aziendale alla [REDACTED] spa., e successivamente quest'ultima ha mutato denominazione in [REDACTED] spa. e poi essere integralmente acquisita da [REDACTED] spa.

Le legittimazioni ad causam delle parti sono state provate con l'esibizione e deposito della documentazione agli atti di causa, dalle parti non contestata.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.

Parte attrice stipulava un contratto di mutuo rimborsabile a mezzo cessione pro solvendo della retribuzione, ovvero a mezzo delegazione di pagamento al datore di lavoro, individuato del D.P.R. n. 180/1950 e regolamento attuativo di cui al D.P.R. n.895/1950. In tema di quote assicurative la fattispecie è soggetta all'obbligo dell'assicurazione sulla vita e perdita di impiego(art.5 D.P.R. 180/50) che all'epoca veniva assolta dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. La successiva apertura alle assicurazioni private(art.1



co,137 lett.c L.311/5005) non ha modificato la disciplina. Le modalità di restituzione sono stabilite nell'art.40 DPR. 895/1950.(cfr. Collegio ABF di Napoli(ex multis) decisioni nn. 2173/14 , 873/13, 796/13, 298/13).

Si rileva, altresì, che in tema di cessione di credito al consumo l'art.3 del D.M. richiamato dispone che il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo. Inoltre la presente fattispecie ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 125 del T.U.B. , che richiama l'art. 3 del D.M.T. dell'8.7.1992. Concetto ribadito dalla direttiva U.E. n. 2008/48/CE richiamato dal D. Lgs. 141/2010 , che ha introdotto l'art.125 sexies T.U.B. Ne consegue la vessatorietà delle clausole contrattuali disponenti la non restituibilità delle commissioni e la conseguente violazione dell'art. 33 D. Lgs.206/2005 .

In definitiva, spettano all'attore € 432,62 per rimborso commissioni mandante ; € 2.072,45 per rimborso commissioni mandatarie; € 732,73 per restituzione costi assicurativi ed € 48,80 per spese procedimento mediazione.



Pertanto la convenuta società va condannata a restituire la somma di € 3.231,80=così limitata, indebitamente percepita, con gli interessi legali da 28.04.2010 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con attribuzione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda, come proposta, così provvede:

- a) accoglie la domanda e condanna la [redacted] spa., in persona del l.r.p.t., alla restituzione, in favore dell'istante, della somma di € 3.231,80= con interessi legali dal 28.04.2010 al saldo;
- b) condanna la medesima convenuta al pagamento delle competenze di lite in € 950,00= di cui € 150,00= per spese, oltre Iva,Cpa. e magg.15%, come per legge, con attribuzione all'Avv. P. Telese;
- c) condanna la [redacted] spa., ai sensi dell'art.8 comma 4bis D.Lgs.n.28/2010, al versamento allo Stato della somma di € 125,00= pari all'ammontare del contributo unificato;
- c) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in S. Anastasia il 05. 10. 2018

Il Giudice di Pace

Dott. Salvatore De Angelis

IL CANCELLIERE